

Commissione tributaria regionale di Venezia, 5 luglio 2017, n. 763

FATTO E DIRITTO

La sentenza n. 70 in data 14 marzo 2016 della Commissione tributaria provinciale di Treviso, Sez. n. 5, ha respinto il ricorso di U. S.r.l. contro l'avviso di liquidazione in epigrafe, concernente imposte di successione, e della medesima S.r.l. e di P.T. contro la cartella di pagamento in epigrafe, concernente imposte di registro e di successione.

P.T. era sorto con le disposizioni testamentarie di P.A., deceduta il 6 dicembre 2012, quale trust della durata di quarant'anni comprendente tutti i beni mobili ed immobili (salvo un appartamento devoluto al figlio), con U. S.r.l. di V. (partita IVA (...)) quale trustee, titolare formale ed amministratore.

La decisione sfavorevole ai ricorrenti è in riconoscimento che con il trasferimento come sopra indicato dei beni mortis causa ricorreva ogni presupposto per l'applicazione delle imposte di successione, tributi gravanti sul trust e nella titolarità di U. S.r.l.

Contro la sentenza i ricorrenti hanno proposto appello, lamentando che né il trust né il Trustee U. S.r.l. possono intendersi come eredi o successori, in quanto l'uno e l'altro sarebbero privi dei requisiti di soggettività necessari in tal senso, perché in attuazione delle disposizioni testamentarie non era loro derivato alcun incremento patrimoniale, destinato invece ai beneficiari del trust. In particolare, U. S.r.l. non aveva altro ruolo che quello di amministratore del trust.

Nelle controdeduzioni sul punto, l'Agenzia delle entrate argomenta a sostegno della sentenza impugnata, che considera correttamente

applicativa della disciplina civilistica sul trust e delle relative disposizioni tributarie.

Questa Commissione non può che condividere la decisione impugnata.

Le clausole del testamento 3 luglio 2012 di P.A., deceduta il 6 dicembre 2012, sono infatti chiaramente istitutive di un patrimonio separato, il P.T. per l'appunto, costituito dalla quasi totalità dei beni, e attributive della qualifica e dei poteri di trustee a U. S.r.l. di V.

È vero, come affermano i ricorrenti, che il trust in quanto patrimonio separato è in via generale privo di personalità giuridica. Tuttavia, con le disposizioni dell'art. 1, commi 74-76, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), al trust viene attribuita un'autonoma soggettività tributaria. Del resto, una soggettività di questo tipo è riconosciuta anche ad altre entità prive di personalità giuridica, quali le società di persona, le associazioni di fatto, ecc.

Nella specie, correttamente ha disposto l'Amministrazione finanziaria con la notifica degli atti impositivi a P.T. e nel contempo al Trustee U. S.r.l., soggetto titolare formale dei beni ed amministratore, dopo aver accertato che si trattava di una vera e propria trasmissione a quest'ultimo mortis causa, con le suindicate caratteristiche.

Quanto poi alla prospettazione che l'Agenzia delle entrate avrebbe piuttosto dovuto individuare gli obbligati nei beneficiari del trust, questa Commissione considera che la regola, introdotta dall'art. 74 b) della citata legge, valga senz'altro per eventuali redditi del trust, ma non abbia alcuna applicazione per la successione nella quale il dato decisivo è invece la trasmissione immediata della titolarità dei beni mobili ed immobili componenti l'eredità, nella specie il trust pur privo di personalità giuridica

generale, e il trustee formale titolare ed amministratore dei beni.

Nella specie, oltre tutto, viene indicata come beneficiaria la signora M.V.B., ma al termine di questo trust che è di quaranta anni.

Non meritano di essere accolte nemmeno le altre eccezioni prospettate dai ricorrenti.

Non è applicabile l'imposta sui vincoli di destinazione istituita con il D.Lgs. n. 262 del 2006, dal momento che, come correttamente disposto dall'Agenzia delle entrate, nella specie sono applicate le imposte di successione, che si collegano al passaggio del patrimonio dal defunto a quello di eredi e legatari.

Non ha fondamento l'eccezione di incompetenza territoriale. Gli atti impositivi sono infatti stati emessi correttamente (art. 6 D.Lgs. n. 346 del 1990) dalla Direzione Provinciale di Treviso, in quanto l'ultima residenza della defunta P. è stato il Comune di Villorba, compreso nella Provincia di Treviso. Al riguardo, non ha rilievo la residenza o domicilio degli obbligati al pagamento dei tributi.

Né può essere condivisa la prospettazione concernente un'asserita consumazione del potere di accertamento e liquidazione, in quanto il presente avviso di liquidazione (nella sua determinazione conclusiva conseguente ad una rettifica adottata in sede di autotutela) si pone in relazione all'avvenuta presentazione da parte dei ricorrenti di una seconda dichiarazione, aggiuntiva ed integrativa degli elementi esposti nella prima. Un primo avviso di liquidazione era stato emesso in relazione agli elementi patrimoniali esposti nella prima dichiarazione di successione.

Nemmeno può parlarsi di difetto di motivazione, in quanto ogni dato (dai presupposti dell'imposizione sino alla concreta determinazione dei vari tributi) è chiaramente

indicato nell'avviso di liquidazione in epigrafe, come risultante dall'insieme del testo originario notificato agli obbligati e di quello adottato a rettifica in sede di autotutela.

Per quanto specificamente concerne la cartella di pagamento, non risulta alcun difetto di motivazione, in ragione del suo preciso riferimento ai precedenti atti di liquidazione delle imposte di successione, e perché redatta secondo il modello approvato dal Ministero delle Finanze.

Altrettanto corretta, infine, appare la determinazione delle sanzioni.

I ricorrenti, ferma restando la condanna statuita per il primo grado, sono tenuti per il presente appello alla rifusione all'Amministrazione delle ulteriori spese, liquidate in euro 5.000 (cinquemila).

P.Q.M.

Letti gli artt. 15, 35 e 36 D.Lgs. n. 546 del 1992; conferma la sentenza impugnata, compresa la condanna alle spese del primo grado; condanna i soggetti ricorrenti alla rifusione all'Amministrazione delle spese per il presente grado di appello, liquidate in euro 5.000 (cinquemila) più eventuali accessori.